

COMUNE DI PERAROLO DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione di C.C .n.17 del 30 aprile 2014

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 Oggetto del Servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di garantire la salvaguardia del patrimonio e dell'assetto ambientale del territorio comunale attraverso la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni di competenza, al fine della tutela e conservazione dei beni agro silvo pastorali e del rispetto dell'ambiente e del territorio montano in generale.

Il Servizio di Polizia Rurale ha altresì lo scopo di vigilare sull'adempimento dei servizi connessi ai beni di cui al comma precedente e di concorrere alla tutela dei privati in rapporto alla comune applicazione ed incremento della stessa tutela.

Art. 2 Oggetto del Regolamento di polizia rurale

Il regolamento di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la conservazione e l'incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse della loro tutela; il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei rivi, dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio, il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

Art. 3 Organi preposti all'espletamento del servizio

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati agli agenti di Polizia Locale. Sono fatte salve, al riguardo, le competenze stabilite dalla legge e dai regolamenti per gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 4 Provvedimenti di polizia rurale

Il Sindaco e i funzionari comunali, in forza delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, possono emettere ordinanze e/o altri provvedimenti e atti nella materia riguardante il presente regolamento, finalizzati alla eliminazione delle cause e delle situazioni che danno luogo alle relative violazioni e per assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.

In particolare, le ordinanze in parola devono contenere, oltre all'indicazione delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo che viene assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre alle altre indicazioni previste per legge (es: autorità cui rivolgersi per l'opposizione).

TITOLO II

Norme relative al rispetto dei beni privati e dei beni comunali.

Capo I: del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.

Art. 5 Divieto d'ingresso e di occupazione fondi pubblici e privati

E' proibito entrare e passare abusivamente attraverso i fondi altrui, pubblici o privati, anche se non muniti di recinti e ripari di cui all'art. 637 del C.P. salvo i casi previsti dall' art. 843 del C.C. , eccetto il passaggio su strade, viottole o sentieri destinati o adibiti al pubblico transito.

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge, per contratto o in forza di un permesso, ovvero gli aventi diritto al passaggio su fondi privati, per legge o per servitù legittimamente acquisite o in forza di permesso temporaneo del proprietario e/o del conduttore debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle piante, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi. In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma, ed i limiti consentiti della legge, dalla servitù a dal permesso temporaneo.

Il transito sulla viabilità silvo-pastorale, così come definita dalla LR 14 del 31 marzo 1992, "Disciplina della viabilità silvo pastorale" e successive modificazioni e/o integrazioni, è normato dalla LR 14/1992 stessa.

E' vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sui fondi altrui e su quelli di proprietà pubblica.

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e di aree agro-silvo-pastorali.

Art. 6

Costituiscono infrazione alle disposizioni del precedente articolo e sono quindi vietati, nonché accertabili, contestabili e perseguibili anche fuori dai fondi di proprietà individuale, collettiva e comunale i seguenti :

- a) La raccolta, distruzione danneggiamento di nidi di formiche e la asportazione di loro uova, larve ed adulti;
- b) la cattura di tutte le specie del genere rana, L (rana) e di tutte le specie del genere HELIX, L (lumaca con chiocciola);
- c) la raccolta la distruzione o danneggiamento di funghi di qualsiasi specie, nonché di frutti spontanei di bosco;
- d) la raccolta, distruzione o danneggiamento di esemplari di vegetali erbacei ed arborei di qualsiasi specie con particolare riguardo alla flora alpina;
- e) L'accesso, l'inoltro e la sosta nei boschi, prati, pascoli o incolti con mezzi motorizzati di qualsiasi specie. Il Sindaco, ove ricorrano i presupposti di legge e per evitare danneggiamenti, con apposita ordinanza potrà vietare il transito dei mezzi di trazione meccanica su strade comunali, vicinali, tratturi e sentieri;
- f) il gettito od abbandono di rifiuti di ogni genere;
- g) lo spogliare, l'asportare legna anche se abbandonata, il rastrellare ed il raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto;
- h) l'introdurre nel fondo altrui qualsiasi tipo di animale, anche se sotto il controllo del padrone;
- i) il danneggiare fabbricati, ricoveri, manufatti di ogni tipo, recinzioni, cippi confinari, punti trigonometrici, segnaletiche di ogni tipo;
- l) è vietato danneggiare o distruggere le nidiate degli uccelli e di impadronirsi di uova o neonati di qualsiasi specie di animali selvatici;
- m)- ogni altro atto o comportamento in contrasto con le disposizioni di cui al precedente art. 5.

Le disposizioni di cui al presente ,con l'esclusione del danneggiamento o distruzione e fermo restando l'osservanza delle altre norme vigenti in materia, non riguarda le persone aventi diritto:

- a)- proprietario, comproprietario, possessore o conduttore del fondo;
- b) il personale addetto agli uffici amministrativi, di custodia, della Forza Pubblica, di condizione e gestione dei fondi simili;
- c) le persone che hanno ottenuto la relativa autorizzazione scritta dal proprietario o da chi per esso, relativamente ai terreni di cui ha la disponibilità, autorizzazione che deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti incaricati della vigilanza.

Art.7

Per le gite, le escursioni a piedi è obbligatorio percorrere, per tutte le zone colte o utilizzate per attività agricole, pascolative, zootecniche e boschive, soltanto le strade, i sentieri ed i passaggi silvo-pastorali chiaramente ed usualmente battuti dal consueto transito pedonale.

E' vietato apporre sul terreno segnaletiche di sentieri turistici o alpinistici senza l'autorizzazione del Consiglio Comunale.

Art. 8 Divieto di occupazione di manufatti e fabbricati rurali pubblici e privati

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi titolari.

Detti fabbricati possono essere utilizzati esclusivamente come punti di sosta e di emergenza o di ristoro temporaneo, mentre i pernottamenti sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune. L'utilizzo dei fabbricati rurali di proprietà pubblica eventualmente soggetti ad uso civico è prioritariamente riservato ai cittadini residenti nel Comune di Perarolo di Cadore. Per la dimostrazione di tale priorità è sufficiente l'esibizione di un Documento d'Identità. Sui fabbricati eventualmente interessati da uso civico, sarà posta, a cura dell'Amministrazione Comunale, adeguata segnaletica, dichiarante la classificazione dell'immobile ed eventuali ulteriori restrizioni d'uso riferite ai non residenti.

L'esercizio della caccia e della pesca e l'attività di raccolta funghi vengono disciplinati dalle vigenti norme statali e regionali che regolano le materie. Sono fatte salve le attività diverse regolate dalle leggi specifiche e le consuetudini locali.

L'utilizzazione dei boschi deve avvenire nel rispetto delle leggi forestali, delle prescrizioni di massima e polizia forestale e degli usi consuetudinari

Art. 9 Sosta degli automezzi e dei mezzi da campeggio

Fatto salvo quanto indicato da leggi o regolamenti diversi, anche in relazione alle aree private, la sosta degli automezzi è consentita esclusivamente sulle aree di parcheggio ove predisposte e segnalate e sulle piazzole con fondo sterrato che si trovano ai bordi delle strade di montagna, purchè non siano di intralcio alla circolazione.

Sulle aree pubbliche di tutto il territorio del Comune è vietata la sosta ai fini di campeggio di caravan e di autocaravan, nonché il montaggio di tende e simili equipaggiamenti. Sono esclusi dal divieto i campeggi a fini sociali e/istituzionali previsti e/o consentiti da leggi o regolamenti diversi ovvero autorizzati dal Comune.

Art. 10 Recinzioni

Per la recinzione in generale e di aree agricole in particolare, con o senza infrastrutture presenti, è necessaria l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, in conformità alle norme di attuazione al regolamento edilizio del P.R.G. comunale.

In caso di denuncia per presunti abusi edilizi, il Servizio di Polizia Locale eseguirà gli accertamenti del caso con redazione di adeguati verbali, trasmettendo/i al Sindaco per quanto di competenza. Il Responsabile del servizio competente provvederà agli accertamenti tecnici e sulla base delle N.T.A. e del Regolamento edilizio comunale, procederà all'emissione di apposita Ordinanza di sospensione dei lavori. L'iter proseguirà ai sensi della L.47/85 e s.m. e i. e della L.R. 61/85 e s.m. ed i., provvedendo anche all'Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi salva richiesta di sanatoria e quanto per le aree soggette a vincolo di inedificabilità o vincolo di tutela.

Capo II: dei danni e dei pericoli di danno che possono derivare dall'esercizio di talune operazioni agricole.

Art .11 Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali

1.E' consentita, limitatamente ai periodi e agli orari stabiliti con ordinanza sindacale, la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.

La combustione controllata deve essere eseguita attenendosi alle seguenti prescrizioni:

a) Le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte di abbruciamento;

- b) Le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;
- c) Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

2. Le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al comma 1, effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita.

3. I periodi e gli orari in cui sarà permessa la combustione controllata saranno stabiliti con emissione di apposita ordinanza sindacale.

Art.12 Accensione di fuochi e altre attività pericolose

E' vietato bruciare all'aperto materiale plastico, pneumatici, vernici o altri materiali che possano produrre diossina o altre sostanze tossiche. L'inosservanza a tale disposizione comporterà la sanzione di Euro 500,00 (cinquecento/00).

E' vietato accendere stoppie e altro materiale infiammabile lungo i cigli delle strade pubbliche (comunali, provinciali ecc.) ed in pieno campo per evitare che il fumo prodotto dalla combustione riduca ed impedisca la visibilità al transito sulla strada; sarà consentito solo a distanza tale che non pregiudichi la buona visibilità su detta strada.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possano creare pericolo o disturbo ad abitazioni, stalle, fienili, pagliai e simili ed alle persone o animali che in essi vivono ed operano; comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

S'intendono fatte salve le disposizioni di legge e regolamenti nazionali, regionali e comunitarie che disciplinino la materia in maniera più specifica e restrittiva.

Capo III: disciplina dello spandimento su terreno dei liquami

Art. 13 Cautele

Il committente o il titolare del servizio di trasporto di reflui autospurgati deve osservare durante le operazioni di carico, trasporto e scarico tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed adottare le cautele necessarie ed evitare che tali operazioni possano provocare danni igienico-sanitari e ambientali.

Nel caso di fuoriuscita accidentale, il titolare del servizio di trasporto deve informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale nonché il Sindaco quale Autorità sanitaria locale e sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

Art.14 Definizione di terreno e di suolo non adibito ad uso agricolo

Per terreno agricolo si intende qualsiasi superficie la cui produzione vegetale è direttamente od indirettamente, utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale o comunque è oggetto di commercio; si intende altresì qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola, di silvicoltura o di creazione e mantenimento del verde.

Per suolo non adibito ad uso agricolo si intende qualsiasi superficie non compresa nella definizione di cui al comma 1 fatte salve le destinazioni che potranno essere definite dalla programmazione agricola del territorio.

Art.15 Definizioni dello spandimento sul terreno

Possono essere ammessi allo spandimento su terreno esclusivamente i liquami di natura organica derivanti da attività agricole o ad esse assimilabili come da legge regionale di riferimento o autorizzate ai sensi delle leggi in materia.

L'assimilabilità, è stabilità in sede di rilascio dell'autorizzazione in relazione ai cicli produttivi da cui originano i liquami e alle caratteristiche quali-quantitative dei liquami stessi. Il titolare dell'insediamento civile o produttivo da cui derivano i liquami è tenuto a richiedere l'autorizzazione allo spandimento all'Organo territorialmente competente.

Art.16 Divieto di spandimento

Lo spandimento dei liquami è vietato:

- a) sul suolo non adibito ad uso agricolo;
- b) nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a 200 metri;
- c) nelle aree ove le falde idriche interessano la stato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello della superficie libera della falda idrica disti meno di m 1,50 dal piano di campagna;
- d) nelle aree di distanza inferiore a m. 1,50 dai corpi idrici superficiali con portata media annua superiore a 2 metri cubi al secondo;
- e) nelle aree con pendenze superiori a 50% fatte salve le superfici di pertinenza alle malghe;
- f) nelle aree franose e geologicamente instabili;
- g) nelle aree costituenti casse di espansione fluviale.

CAPO IV: Obblighi relativi alle superfici agricole

Art. 17 Norme Generali

1. Ai fini del presente regolamento, sono da intendersi superfici agricole tutti i terreni pubblici e privati, così come individuati dall'art. 7 comma 5 dello Statuto Comunale e che non siano stati oggetto, all'entrata in vigore dello stesso, di un cambio di destinazione d'uso;
2. Tali terreni, onde permettere il mantenimento della biodiversità su tutto il territorio comunale, devono essere mantenuti esclusivamente attraverso lo sfalcio, e l'eventuale concimazione e la propagazione delle specie deve essere garantita solo da meccanismi naturali. Fanno eccezione i terreni condotti da aziende o cooperative agricole attraverso l'uso di tecniche agricole biologiche per l'impianto di frutteti, la coltivazione di frutti minori e/o piante medicinali.
3. Ogni ulteriore cambio di destinazione d'uso di tali terreni è vietato, se non preventivamente autorizzato dal Comune.

Art.18 Manutenzione aree prative

E' fatto obbligo a tutti i proprietari dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali, a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere, al fine di assicurare la viabilità e la sicurezza del traffico, nonché la tutela del territorio, di provvedere ogni anno alle seguenti opere:

1. almeno due sfalci dei prati esterni al perimetro urbano nella stagione estiva, delle quali la prima entro e non oltre il 15 luglio e la seconda entro e non oltre il 15 settembre;
2. se per la pulizia degli incolti produttivi si fa uso di pascolamento, mediante congruo numero di animali, lo stesso dovrà decorrere almeno dal 1° luglio con particolare attenzione al deterioramento del cotico e secondo quanto previsto dall'art. 19 e successivi del Regolamento di Polizia Rurale;
3. **taglio della vegetazione arbustiva ed arborea degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche, nonché nei terreni catastalmente censiti a prato, seminativo e incolto produttivo dei quali non si sia provveduto al cambio di destinazione d'uso, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dello Statuto Comunale;**

4. **eliminazione delle piante di alto fusto** insistenti in una fascia di ml. 3 dai cigli stradali, nonché taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico o che limitano e/o impediscono la visibilità lungo la viabilità stradale;
5. all'interno del perimetro urbano, **entro il 15 giugno ed entro il 1° agosto**, i proprietari e/o conduttori di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, **dovranno provvedere** ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, lesivo del decoro urbano, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

Al termine delle operazioni sopraindicate deve essere effettuata obbligatoriamente la pulizia delle strade prospicienti le aree oggetto di intervento.

In caso di inerzia da parte dei soggetti sopra indicati sarà prevista una sanzione di Euro 150,00 (centocinquanta/00), ed inoltre l'Amministrazione Comunale provvederà, in proprio o tramite terzi, alla pulizia o allo sfalcio dell'area interessata, addebitandone i relativi costi ai trasgressori.

CAPO V : Salvaguardia dei manufatti di interessi storico, antropologico e paesaggistico.

Art.19 : Manutenzione dei terrazzamenti in pietra a secco

1. E' fatto divieto di danneggiare, demolire o rimuovere in qualunque modo i muri a secco dei terrazzamenti o parte di essi qualunque ne sia la funzione;
2. Ove per la realizzazione di interventi di natura rurale si renda necessaria la temporanea rimozione di muri a secco, previa domanda al Servizio Tecnico Urbanistico, corredata di opportuna documentazione fotografica, essa è consentita. Il soggetto autorizzato è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi non appena realizzati gli interventi di cui sopra.
3. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di terreni terrazzati o delimitati con muri a secco sono tenuti a provvedere alla manutenzione di essi.
4. Sono tenuti, altresì, al rifacimento di essi, qualora, danneggiati da crolli o altra causa, tali muretti non siano più in grado di regolare le acque e trattenere il terreno.
5. Ove a causa dello stato di abbandono o di incuria tali muri rappresentino cause di pericolo o di ingombro di strade o di vie pubbliche, trova l'applicazione l'art.30 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (codice della strada) e le sanzioni ivi previste.

TITOLO III

Norme relative al pascolo.

Capo I: del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.

Art. 20 Norme generali

Per l'esercizio del pascolo, nei terreni ad esso destinati, devono osservarsi le norme vigenti in materia e di Polizia Forestale. E' comunque sempre vietato condurre al pascolo bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo che non venga arrecato danno ai fondi vicini e molestia ai cittadini.

Il pascolo, durante le ore di notte, è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare danni che, per la sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

I pastori, i caprai ed i malgari, entro due giorni dal loro arrivo in Comune, devono denunciare al competente Ufficio comunale il fondo in cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno in godimento per il pascolo, il personale alla loro dipendenza nonché il numero dei capi di bestiame. Il Sindaco, accertata la disponibilità di pascolo, conferma l'introduzione del bestiame ove non ostino motivi di polizia veterinaria e salva la relativa normativa in materia.

Art. 21 Divieto di pascolo su fondi privati

Nessuno può condurre animali, tanto propri che di altri, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca dell'anno, senza essere muniti di permesso scritto dal conduttore del fondo. il permesso dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso iscritto (art. 636 C.P.).

Art. 22 Divieto di pascolo su fondi pubblici

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, se non previa richiesta e conseguente autorizzazione al Comune di Perarolo di Cadore.

Per l'esercizio del pascolo si devono osservare le disposizioni delle leggi forestali, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore nella provincia di Belluno nonché le consuetudini ed usi locali.

Art. 23 Custodia degli animali al pascolo

Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile e all'Art. 672 del Codice penale, è vietato lasciare bestie al pascolo sui fondi comunali come sui fondi privati, anche propri, senza la necessaria custodia.

Capo II: spostamento degli animali - pascolo vagante**Art.24 Conduzione del bestiame in transito**

I proprietari ed i conduttori di mandrie o di greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di polizia veterinaria della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ed ogni altra norma pertinente, particolarmente in materia di igiene, di polizia veterinaria. In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Perarolo di Cadore deve essere munito della prescritta documentazione sanitaria attestante le vaccinazioni fatte al bestiame e l'immunità degli animali medesimi da malattie infettive.

I pastori delle mandrie e delle greggi devono comunicare al Comune di Perarolo di Cadore la data del passaggio e il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo ed il personale che sarà adibito alla sorveglianza nonché gli spostamenti che saranno effettuati.

Coloro che transitano con mandrie e greggi devono curare che almeno la metà della strada resti libera, che gli animali indomiti o pericolosi siano condotti alla cavezza o con mezzi idonei e durante la notte devono essere preceduti e seguiti con opportuni mezzi luminosi.

Art.25 Conduzione del bestiame lungo le strade

Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.

Quanto sopra anche in riferimento alle norme sanitarie ed al Codice della Strada e regolamenti attuativi.

Capo III: del bestiame trovato incustodito.**Art.26 Bestiame incustodito**

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno e della spesa patiti dall'ente o dai privati.

Art.27 Obblighi di comunicazione

Coloro che nel Comune concedano ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso all'arrivo delle medesime.

TITOLO IV**Norme relative alla protezione del trattamento degli animali e delle piante****Art. 28**

Il bestiame deve essere tenuto in stalla sufficientemente arieggiata, in buono stato di costruzione ed intonacata. Il bestiame deve essere tenuto pulito non inzaccherato di sterco o di altre materie.

Art.29 Obblighi e divieti

E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, come uccelli, ricci, talpe, batraci ecc. Solo nel caso in cui gli stessi si rendessero molesti a qualche coltura sarà fatta domanda all'Ufficio Provinciale della caccia o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli ove occorra, senza ucciderli o distruggerli in conformità alle leggi.

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali deve essere denunciata immediatamente al Sindaco. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 246 del T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265.

TITOLO V**Norme relative alla gestione del patrimonio forestale.****Art.30 Taglio e asporto di legna e legname, raccolta funghi**

Non sono soggetti ad autorizzazione comunale i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduzione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole, nonché il taglio dei singoli alberi non costituenti bosco.

E' fatto divieto di asportare legna di qualsiasi tipo e specie, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario, ovvero dell' Organo Comunale preposto per la proprietà pubblica nel rispetto della regolamentazione in materia e fatti salvi gli usi e consuetudini locali.

I tagli devono comunque sottostare alla normativa superiore vigente.

La raccolta dei funghi epigei è disciplinata dallo specifico regolamento della Comunità Montana Centro Cadore "Normativa per la raccolta dei funghi" in base alla Legge Regione Veneto n° 23 del 19 agosto 1996 come modificata dalla L.R. n. 7 del 31 gennaio 2012.

Art.31 Protezione piante di pregio

E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal Piano Regolatore Generale.

TITOLO VI**Acque e strade****Art.32 Rispetto delle acque pubbliche**

E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche.

E' vietato danneggiare o sporcare, in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle sorgenti e delle condutture di uso pubblico e private.

Nelle fontane di uso pubblico è vietato lavare, con o senza detersivi o detergenti, il bucato, le stoviglie o altro, compresi animali nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli

Le fontane o abbeveratoi privati devono essere tenuti costantemente puliti dai rispettivi proprietari.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti da fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per lavatoi o per altro uso

E' oltremodo vietato gettare nei tombini di scarico, sia pubblici che privati, materiali putridi o sostanze inquinanti.

In materia deve comunque essere rispettato quanto previsto da leggi e da regolamenti specifici.

I fabbricati devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua o comunque in apposite condotte per sole acque meteoriche, pozzi drenanti in sub irrigazione in terreni di proprietà, in modo da evitare danni alle persone, alle strade e ai fondi attigui. Di norma è vietato immettere acque piovane nella rete fognaria comunale. Si rimanda e fatto salvo, al riguardo, le prescrizioni e previsioni del regolamento di fognatura dell'Autorità Competente in materia.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati ed impermeabilizzate (cortili, aie, ecc.), purché le stesse non siano imbrattate con materiali organici o prodotti inquinanti.

Per le situazioni esistenti allo stato di approvazione del presente regolamento e che contrastano con esso, sarà emessa dal Sindaco apposita Ordinanza, anche in riferimento alle norme di cui al regolamento di fognatura e alle altre disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità, tempi di adeguamento, ecc..

Art.33 Canali, fossi e corsi d'acqua

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle eventuali strade interpoderali.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombrare a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia. Sono pure vietate le nuove piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento della sezione di deflusso. Per la vegetazione spontanea esistente in alveo, ogni valutazione attinente la sua manutenzione, l'eventuale espanto o altro, verrà rimessa al parere del Competente Organo Regionale o Forestale.

A norma dell'art. 132 del Codice Penale, nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti, lo stesso dicasi dei canali di scolo.

I fossi di scolo su suolo privato, situati lungo le strade di qualsiasi specie, dovranno essere convenientemente spurgati in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi. Il materiale che risulta dalla spurgo dei fossi ecc. temporaneamente depositato lungo il ciglio delle strade pubbliche costeggiate da detti fossi, deve essere rimosso a cura e spese di chi effettua lo spurgo entro il termine massimo di sette giorni. In caso di inadempimento, il Comune provvederà alla rimozione a spese del contravventore.

E' vietato apportare variazioni al corso delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie e scavamenti negli alvei dei fiumi, torrenti o scolatori, fatte salve le concessioni autorizzate.

Ai fini della prevenzione dei dissesti idrogeologici e della difesa del suolo, è fatto obbligo ai proprietari, singoli o consorziati, dei fondi attraversati da rii, ruscelli, rigagnoli, canali di scolo e di sgrondo e simili, di mantenere gli stessi in stato di efficienza e costantemente sgombri da qualsiasi materiale, in modo da consentire permanentemente il regolare e libero corso delle acque.

I proprietari, singoli o consorziati e gli utenti di canali naturali o artificiali, sono obbligati ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.

Sono vietate le derivazioni abusive, la posa di tronchi di albero di qualunque altro mezzo che impedisca il libero deflusso delle acque.

Art. 34 Integrità delle aree e dei fossi stradali

E' vietato sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali di fare opere e depositi che pregiudichino il libero transito e ne alterino le dimensioni, la forma e l'uso. E' pure vietato condurre a strascico legnami e materiali od il transito di mezzi meccanici che compromettano o danneggino il buon stato delle strade e dei manufatti.

I proprietari e affittuari di fondi agricoli che, per motivi di lavoro imbrattano con fango, terra e detriti le strade comunali, vicinali e consorziali, sono tenuti a ripulire e a rimuovere quanto lasciato dalle macchine agricole.

Art. 35 Transito con mezzi particolari o pesanti e occupazione di aree pubbliche.

Sulle strade pubbliche di pertinenza del Comune è vietato transitare con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possano nuocere o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione del Comune rilasciata preventivamente e previo deposito di congrua cauzione. Tale cauzione sarà concordata di volta in volta con l'ufficio tecnico in base al luogo ed il tipo di intervento

E' vietato, sulle strade pubbliche:

- condurre a strascico legname o altro materiale di qualsiasi sorta;
- circolare con mezzi cingolati sprovvisti di copricingoli.

Senza il preventivo nulla-osta comunale è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.

Art. 36 Attraversamento con condotte d'acqua

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotte di acqua è obbligato a mantenere le condotte ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti devono essere costruiti secondo prescrizioni impartite dall'ufficio Tecnico Comunale

Art. 37 Manutenzione dei terreni prospicienti le strade pubbliche – Distanze di rispetto- Doveri dei frontisti

I proprietari dei fondi hanno l'obbligo di regolare le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che protendono oltre il ciglio della strada. Essi devono evitare che le colture e/o materiali invadano la strada stessa o inibiscano la necessaria viabilità per garantire la pubblica incolumità. In tali casi è fatto obbligo provvedere all'immediata pulizia del piano stradale o delle cunette.

Le strade vicinali, sulle quali può, in ogni caso, intervenire la manutenzione da parte dell'Amministrazione comunale, devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati a realizzare, almeno in uno dei lati, una cunetta o un fosso, provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente liberi in modo da garantire il regolare rapido deflusso delle acque meteoriche.

Ai lati delle strade di pubblico utilizzo, comunali, silvo-pastorali o vicinali, fatte salve le prescrizioni del Piano Regolatore Generale, è vietato l'impianto di alberi a distanza del ciglio carreggiata, ossia tre metri per gli alberi ad alto fusto, un metro e mezzo per gli alberi non di alto fusto e un metro le siepi che si recidono periodicamente.

Ai lati delle strade di cui al comma precedente sono vietate le recinzioni non autorizzate, secondo le norme del Piano regolatore Generale. Sono comunque vietate le recinzioni e comunque qualunque altro ostacolo o delimitazione posti a meno di un metro dal ciglio della carreggiata.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme indicate in materia dal Regolamento Edilizio, Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione.

TITOLO XIII

Sanzioni

Art.38 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli agenti di polizia locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni non costituenti reato e per le quali non è prevista sanzione dalla norma violata, dal presente regolamento e dalle norme vigenti, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.

Si applicano le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.39 - Riduzione in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il competente Organo Comunale può ordinare la messa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi, l'esecuzione d'ufficio è a spese dei trasgressori o degli interessati.

Art.40 - Violazione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco ovvero da altro competente Organo Comunale, a norma del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale e da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da euro 25,00 a euro 500,00.

Art.41- Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono e furono destinate a commettere l'infrazione e debbano procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689.

Tutte le spese saranno poste a carico del trasgressore.

Art.42- Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, la concessione o l'autorizzazione in possesso del trasgressore verrà sospesa nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni riparazioni a ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art.43- Risarcimento danni

Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, resta fermo ed impregiudicato il diritto del Comune all'ottenimento del risarcimento dei danni subiti e l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione di eventuale pagamento in forma ridotta alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi le conseguenze della trasgressione stessa e lo stato di fatto che la costituisce.

TITOLO XIV

Disposizioni transitorie

Art.44- Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore conformemente alle previsioni statutarie ed esso abroga e sostituisce tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.